



Ai Direttore Generale
Dott. Francesco Carmelo Vazzana
Direttore Tecnico
Dott. Vincenzo Infantino
Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Testai
OO.SS. Tavolo contrattazione comparto
OO.SS. Tavolo contrattazione Dirigenza
RSU

O G G E T T O: Regolamento "*Organizzazione di ARPA Sicilia e servizio di pronta disponibilità*".
Parere-contributo.

La scrivente, n.q. di Presidente del CUG "*Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*", esprime parere in merito al Regolamento di "*Organizzazione di ARPA Sicilia e servizio di pronta disponibilità*", esitato al termine del Tavolo Trattante congiunto - area dirigenza e comparto del 9 giugno 2020 ed adottato con DDG n. 319 del 25.06.2020.

Il summenzionato Regolamento disciplina infatti "*progetti di riorganizzazione dell'amministrazione*", materia rispetto alla quale l'Amministrazione, ex par. 3.6 della Direttiva PCM n. 2 del 26.06.2019, **deve sempre** consultare, preventivamente all'adozione mediante Decreto dell'atto stesso, il CUG, acquisendone il parere. Si tratta pertanto di parere obbligatorio, quantunque non vincolante.

Ebbene, in via preliminare, sul piano procedurale si osserva che il Regolamento in parola è stato adottato con DDG n. 319 del 25.06.2020 senza il prescritto parere del CUG ed è quindi annullabile per "*vizio di violazione di legge*", ex art. 21 *octies* comma 1, L. 241/90, cd. Legge sul procedimento amministrativo.

Non si tratta invero di "*mera irregolarità*" che ricorre, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nei casi di violazione di norma "*meramente procedurale*" (cd. vizio di legittimità formale): la materia dei "*progetti di riorganizzazione dell'amministrazione*" non è infatti strettamente vincolata alle norme di legge, ma al contrario presenta ampi spazi di discrezionalità, essendo rimessa al disegno del vertice amministrativo con la partecipazione delle OO.SS. e del CUG.

Vieppiù, il Regolamento è stato adottato prima della decorrenza di venti giorni, termine entro il quale, ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 6 della L. 241/90, "*gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, (ora Dlgs. 165/2001) sono tenuti a rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti*". Ben si sarebbe potuto, oltretutto dovuto attendere, in considerazione altresì della retroattività del Regolamento al 1° giugno 2020, come indicato nell'atto stesso.

La disciplina sopra richiamata è contenuta anche nell'art. 11 del Regolamento del CUG di ARPA Sicilia, adottato con DDG n.68 del 5.2.2020.

Il parere reso in questa sede, frutto del contributo dei membri del Comitato e delle opinioni spontaneamente manifestate per iscritto al CUG dal personale di comparto, è stato condiviso a mezzo mail ed approvato all'unanimità in data 29.06.20, cioè entro il termine previsto di venti giorni decorrenti dal 9.6.20 (data della sua ultima versione), dai componenti aventi diritto di voto.

Si riportano qui di seguito alcune osservazioni sia sul piano testuale che contenutistico, soprattutto per quanto riguarda il servizio di pronta disponibilità, che intendono costituire, in un'ottica di fattiva collaborazione con l'Amministrazione, un contributo sotto il profilo del benessere organizzativo e della prevenzione di potenziali situazioni di discriminazione.

Sotto il profilo testuale:

La dott.ssa Assunta Rita Distefano, referente del gruppo settoriale per l'utilizzo di un linguaggio rispettoso dell'identità di genere, raccomanda di apportare al documento, modifiche rispondenti a tale esigenza. Nelle more dell'emanazione di apposite linee guida in materia, ci si è attenuti alle risultanze di un'ormai nutrita dottrina in materia. Al fine di limitare al massimo l'utilizzo di "del/della", "il/la" ecc. che appesantiscono i periodi, si suggerisce di modificare alcune frasi, facendo ricorso a delle perifrasi che non obblighino a specificare il genere maschile o femminile. In altri casi si possono raddoppiare i soggetti (es. tutti i dirigenti e le dirigenti oppure i Direttori e le Direttrici) oppure si può far riferimento a termini indicanti la carica ed il ruolo (es. la Dirigenza, la Presidenza ecc.).

Sotto l'aspetto contenutistico:

➤ Per quanto riguarda l'orario di servizio:

- Nel preambolo del Regolamento si richiama *"l'armonizzazione degli orari di servizio e di apertura con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni europee"* ex art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 165/2001 quale criterio ispiratore della nuova organizzazione di ARPA Sicilia.

D'altronde le suddette *esigenze dell'utenza* erano ben presenti già anche ai nostri padri costituenti che, all'art. 97, comma 2 Cost., hanno individuato nel *"buon andamento dell'amministrazione"* il principio guida cui improntare l'organizzazione dei pubblici uffici, intendendo con esso l'efficacia dell'azione amministrativa, cioè la capacità di raggiungere gli obiettivi programmati, soddisfacendo i bisogni dei cittadini.

Proprio al fine di assicurare *"l'ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza"*, il Regolamento ha esteso l'**orario di servizio** a tutta la fascia ricompresa tra le ore 8:00 e le 18:00 (testo del 20.5.20), poi limitata, nella versione del 9.6.20, alla fascia 8:00-17:00.

Questo CUG apprezza la riduzione dell'orario di servizio da parte dell'Amministrazione, che si è dimostrata sensibile alle istanze dei lavoratori e delle lavoratrici di ARPA Sicilia. D'altronde l'individuazione della fascia 8:00-18:00 incontrava anche dei limiti organizzativi, dovuti alla distribuzione del personale per sede, tale per cui nelle strutture più piccole sarebbe risultato impossibile coprire l'intero orario di servizio.

La summenzionata finalità di *"ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza"* riguarda principalmente i *servizi* di verifica, accertamento ed intervento da parte del personale adibito ai controlli e al monitoraggio iscritto in apposito albo della pronta disponibilità e, consequenzialmente, il servizio di laboratorio, per rispondere all'*utenza* costituita da cittadini, altre PP.AA., enti e/o autorità competenti sul territorio di riferimento.

Nulla quaestio che tali attività meritino la massima attenzione, essendo attività istituzionali ed indifferibili dell'Agenzia: è proprio infatti sulla capacità di ARPA di rispondere alle richieste di

intervento sul territorio, pur a fronte dell'esigua dotazione in termini di risorse umane e di mezzi, che se ne misura l'efficienza e l'efficacia.

Pur tuttavia non si può non rilevare come tale esigenza di ampliamento dei servizi all'utenza non riguardi nella medesima misura il personale amministrativo, che non si trova di norma nella necessità di dover rispondere con urgenza a problemi che possono verificarsi a qualsivoglia orario. Anzi, soprattutto per il personale amministrativo, l'ulteriore finalità di *"miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni"* verrebbe garantita in misura maggiore mantenendo il rientro settimanale il mercoledì, secondo l'articolazione oraria tuttora in uso negli uffici regionali, negli assessorati e nei dipartimenti, stante i continui e necessari rapporti di collaborazione.

Ciò posto, l'Amministrazione non poteva certo dettare, coerentemente al principio di assenza di discriminazione cui è indirizzata l'azione del Comitato, orari di servizio differenziati a seconda dell'ambito di appartenenza del personale, fatta salva la pronta disponibilità.

La previsione di un orario di servizio unico sia per i tecnici che per gli amministrativi è confermata d'altronde dall'art. 27, comma 2 del CCNL comparto sanità del 21.5.18, a norma del quale l'articolazione dell'orario di lavoro è finalizzata anche all'*"erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell'utenza"*. Si potrebbe obiettare che il CCNL comparto sanità è stato concepito prioritariamente per le strutture ospedaliere ed assistenziali ma, come si sa, le ARPA sono ad esso assoggettate.

- All'interno dell'orario di servizio così determinato si colloca l'**orario di lavoro**.

Anche per quanto riguarda tale aspetto, questo Comitato apprezza la modifica dell'originaria, generica previsione della *"massima flessibilità giornaliera, settimanale, e mensile della prestazione lavorativa"* nella più puntuale disciplina secondo cui ogni dipendente deve effettuare due rientri settimanali obbligatori sfalsati in modo da garantire l'apertura pomeridiana nei 5 giorni lavorativi fino alle ore 17:00.

Infatti la precedente proposta aveva generato forti perplessità nel personale, preoccupato che la teorica possibilità di scelta del/della dipendente della collocazione temporale della propria prestazione lavorativa, e la conseguente maggiore conciliazione dei tempi di vita/lavoro, nella realtà finisse per esplicitarsi in ordini di servizio dei titolari di UOC, al solo scopo di coprire l'intero orario di servizio.

Più in dettaglio, la *"flessibilità giornaliera"* prevista dal documento, concordata di volta in volta con il dirigente, avrebbe potuto essere fortemente discrezionale, impedendo di fatto al personale, in assenza di certezze riguardo all'orario di lavoro, una qualsivoglia organizzazione e gestione della vita privata e familiare, sia su scala settimanale che a lunga gittata.

Ben si comprende quindi come una simile organizzazione del lavoro si ponesse agli antipodi rispetto al benessere organizzativo che questo Comitato intende perseguire.

Il CUG pertanto, ritiene migliorativa, rispetto alla proposta precedente, l'attuale previsione del doppio rientro pomeridiano sfalsato per ogni dipendente, sotto il coordinamento del dirigente responsabile in accordo con il dipendente ed in raccordo con la Dirigenza di UOC, che di fatto realizza un'articolazione in turni, ex art. 27, comma 3 CCNL comparto Sanità 21.5.18.

Si auspica nondimeno, al fine di limitare la discrezionalità di esercizio dei poteri dirigenziali, garantendo al contempo al personale un maggior grado di conciliazione tra vita privata e lavorativa, che il summenzionato accordo tra dipendente e Dirigenza di UOC in merito ai rientri, avvenga su base annuale, fatte salve eccezionali necessità organizzative e/o di servizio.

Si osserva che l'articolazione in turni, realizzata di fatto mediante presenza pomeridiana scaglionata del personale nelle sedi, non è stata prevista quale misura di flessibilità dell'orario di lavoro, ex art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. "Decreto rilancio" per garantire, fino al 31 dicembre 2020, la progressiva riapertura in sicurezza di tutti gli uffici pubblici.

Infatti, il carattere sperimentale del Regolamento fino al 30.9.2020 non è giustificato dall'emergenza sanitaria: esso disciplina una modifica strutturale dell'organizzazione di ARPA Sicilia, e la sua revisione entro quella data avverrà esclusivamente alla luce delle criticità emerse in fase di prima applicazione.

Si suggerisce inoltre di disciplinare la posizione dei lavoratori *part-time*, al cui riguardo il documento proposto nulla prevede.

- Relativamente alla previsione per cui "*Il dipendente è tenuto a rendere il proprio debito orario nell'arco del trimestre*" si apprezza, quale ulteriore strumento di flessibilità, la rilevazione della permanenza oraria del dipendente solo su base settimanale, mensile e trimestrale, indipendentemente dal debito orario giornaliero, ai fini della quantificazione dell'eventuale debito orario e dell'applicazione della **banca delle ore**, mutuata dall'art. 40 del CCNL del 20.09.2001, ad oggi mai attuata. Peraltro, proprio in virtù della mancata attuazione della banca delle ore, si chiede di specificarne il funzionamento, nel quadro del nuovo orario di servizio proposto.

➤ Per quanto riguarda il servizio di pronta disponibilità:

Il CUG, pur consapevole della natura istituzionale ed indifferibile di tale servizio, non può non farsi portatore delle perplessità espresse dal personale tecnico in merito ai seguenti aspetti:

- L'**accorpamento tra province** aventi caratteristiche simili comporta un allargamento del territorio di competenza delle relative squadre, con evidenti rischi per la salute e l'incolumità dei lavoratori e delle lavoratrici che si potrebbero trovare a dover coprire anche in turno notturno, per di più nelle attuali precarie condizioni viarie della nostra regione, una distanza di circa 200 km. A tal proposito, non è superfluo sottolineare che i dipendenti interessati dal turno di PD, in alcun modo dovranno trovarsi da soli, per evidenti motivi di sicurezza, sul mezzo di servizio in partenza dalla rispettiva sede per partecipare ad un intervento interprovinciale di pronta disponibilità.
- Circa l'istituzione dell'**albo dei dipendenti utilizzabili per la pronta disponibilità**, andrebbero indicate chiaramente le modalità di inclusione del personale e, in particolare, se l'adesione allo stesso avvenga su richiesta del dipendente o se sia stabilita dall'Amministrazione sulla base di criteri che devono essere indicati nel Regolamento stesso. Ci sono, infatti, giunte segnalazioni da parte del personale tecnico di somministrazione dei corsi – che in realtà, a norma del Regolamento dovrebbero essere conseguenti e non antecedenti all'inserimento nell'apposito albo, che al momento non sembra essere ancora istituito – indipendentemente dal parere negativo espresso rispetto alla disponibilità per il SPD. La questione non è di secondaria importanza, attese le responsabilità che gravano sul dipendente che partecipa a questi servizi.
- Nel Regolamento dovranno essere, inoltre, indicate le modalità a mezzo delle quali l'amministrazione valuterà l'**idoneità alla mansione** di ogni singolo dipendente, ossia a svolgere tutte le funzioni previste durante i turni diurni e notturni in PD; dovrà essere inoltre chiarito se sarà previsto il rilascio di un'attestazione di idoneità a seguito della formazione a distanza e sul campo che ARPA somministra al proprio personale, atteso che buona parte del personale svolge in ordinario attività del tutto differenti da quelle che sarà chiamato a svolgere in PD. Tale idoneità dovrà essere opportunamente valutata ed accertata, per gli aspetti relativi alla specifica idoneità psico-fisica, dal Medico competente dell'Agenzia.

- Per quanto riguarda la previsione di **un autista** in squadra per i turni di sabato, domenica e festivi appare fortemente penalizzante per la categoria che deve essere reperibile tutti i fine settimana e i giorni di festa, con inevitabile condizionamento della propria vita personale e familiare.

Infine, si esprime apprezzamento per il carattere sperimentale del Regolamento in parola che sarà sottoposto ad aggiornamento entro il 30 settembre, sulla base delle risultanze dell'applicazione dei primi tre mesi, monitorate e rappresentate all'UOC "Gestione delle RR.UU." dai Responsabili dei Controlli di area centro, Est ed Ovest. In tale occasione sarebbe auspicabile tenere conto delle osservazioni rappresentate da questo CUG e dalle esigenze emerse dal personale, in un'ottica di reale condivisione, anche con le parti sindacali, che non si esaurisca in un semplice passaggio procedurale, al fine di garantire il benessere organizzativo e lavorativo.

Non si comprende invece, sul piano procedurale, perché si condizioni la modifica di anche uno solo degli elementi del Regolamento alla revisione dell'intero documento: seppur infatti è innegabile l'interrelazione tra le varie parti, essa non è tale da comportare necessariamente ed automaticamente la revisione di tutto il Regolamento.

Tanto si doveva per quanto di competenza.

F.to la Presidente del CUG
(Dott.ssa Lidia Maugeri)